



**CITTA' DI ASTI**

**VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17**

**In data 26/03/2018**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE**

L'anno 2018 addì 26 del mese di Marzo alle ore 19.00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:


Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Maurizio Rasero	Sindaco	18) Davide Giargia	Consigliere
2) Giovanni Boccia	Presidente_Cons	19) Angela Motta	Consigliere
3) Monica Amasio	Consigliere	20) Giuseppe Passarino	Consigliere
4) Michele Anselmo	Consigliere	21) Angela Quaglia	Consigliere
5) Paolo Bassi	Consigliere	22) Francesca Ragusa	Consigliere
6) Carlo Bona	Consigliere	23) Andrea Rasero	Consigliere
7) Paride Candelaresi	Consigliere	24) Walter Quinto Rizzo	Consigliere
8) Massimo Cerruti	Consigliere	25) Giuseppe Rovera	Consigliere
9) Federico Cirone	Consigliere	26) Silvio Simonazzi	Consigliere
10) Giuseppe Dolce	Consigliere	27) Giorgio Spata	Consigliere
11) Maria Ferlisi	Consigliere	28) Luciano Sutura Sardo	Consigliere
12) Piero Ferrero	Consigliere	29) Giovanni Trombetta	Consigliere
13) Gianbattista Luca Filippone	Consigliere	30) Ivo Valleri	Consigliere
14) Giuseppe Francese	Consigliere	31) Francesca Varca	Consigliere
15) Federico Garrone	Consigliere	32) Martina Veneto	Consigliere
16) Denis Ghiglione	Consigliere	33) Mario Vespa	Consigliere
17) Luigi Giacomini	Consigliere		

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia - Presidente\_Cons.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Paride Candelaresi Andrea Rasero Giuseppe Rovera Giovanni Trombetta Martina Veneto Mario Vespa .

**Presenti n. 27**



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 16/01/2018, il cui testo viene di seguito riportato:

“Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;

Viste in particolare le disposizioni dei commi 641 e seguenti dell’articolo 1 della predetta legge i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, costituente una delle due componenti riferite ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’articolo 1, comma 639 della sopraindicata legge n. 147 del 2013;

Considerato che il tributo introdotto dal citato comma 639 dell’articolo 1 della predetta legge si presenta formalmente come un tributo unico, ma in realtà è costituito da tre prelievi diversi: l’IMU, la TASI e la TARI;

Richiamato il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, e l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Richiamato altresì il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che apporta importanti modifiche all’applicazione della TARI, introdotta dall’articolo unico della legge n. 147 del 2013;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che apporta alcune modifiche alla legge n. 147 del 2013 in materia di TARI;

Preso atto che per effetto delle succitate modifiche normative è stato approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 3 marzo 2016, il regolamento per la disciplina della TARI;

Richiamato l’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui, al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il ministero, le regioni ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità; i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa sui rifiuti (TARI), alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui sopra;

Rilevata l'opportunità di introdurre apposita norma regolamentare al fine di prevedere e disciplinare la riduzione in questione;

Evidenziata la necessità di apportare modifiche al regolamento TARI alla luce della maturata esperienza applicativa che ha consentito di evidenziare aspetti meritevoli di opportuni correttivi o di maggiori dettagli operativi al fine di superare alcune problematiche a favore di una maggiore trasparenza ed operatività della disciplina regolamentare, nonché per allineare il predetto regolamento alle disposizioni del regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale; in particolare si ritiene opportuno intervenire in relazione ai seguenti articoli del regolamento TARI:

- articolo 11 "Articolazione della tariffa": per specificare l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche in sede di ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze;
- articolo 14 "Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche": per precisare alcuni aspetti inerenti il numero dei componenti;
- articolo 16 "Classificazione delle utenze non domestiche": per esplicitare le modalità e i criteri relativi all'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività;
- articolo 18 "Tributo giornaliero": per evidenziare gli importi minimi per il versamento e il rimborso della TARI giornaliera;
- articolo 20 "Riduzioni tariffarie": per uniformare le percentuali di riduzione relative alle abitazioni tenute a disposizione;
- articolo 21 "Riduzioni per la raccolta differenziata": per uniformare le percentuali di riduzione relative al compostaggio domestico e per prevedere e disciplinare la riduzione di cui all'articolo 38 della legge n. 221 del 2015;
- articolo 28 "Contenuto e presentazione della dichiarazione": per modificare il termine di presentazione della dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso o della detenzione di locali ed aree;
- articolo 30 "Accertamento": per introdurre norma di rinvio al regolamento generale delle entrate tributarie in materia di rateazione del pagamento;
- articolo 31 "Sanzioni": per rendere esplicita la sanzione dell'omesso, ritardato o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione;
- articolo 32 "Riscossione": per delineare la procedura di recupero degli importi non pagati alle prescritte scadenze;
- eliminare l'articolo 33 "Riscossione coattiva", le cui disposizioni sono già contenute negli articoli 30 e 32 del regolamento TARI, oggetto di proposta di modifica, nonché nel regolamento generale delle entrate tributarie;
- sostituire gli articoli da 34 a 37 "Interessi", "Rimborsi e compensazione", "Importi minimi" e "Contenzioso" con i nuovi articoli 33 "Rimborsi e compensazione", 34 "Importi minimi e misura annua interessi" e 35 "Contenzioso", per allinearli alle previsioni del regolamento generale delle entrate tributarie;
- rinumerare conseguentemente i restanti articoli;

Richiamato l'articolo 1, comma 37, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ai sensi del quale anche per l'anno 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali imposto dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità

2016) e che tale blocco non si applica alla TARI che risponde a logiche di copertura totale del piano finanziario;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

Visti inoltre:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2017 che ha differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2018;

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale deliberazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di entrate tributarie degli enti locali;

Visto l'allegato schema di “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, predisposto dal servizio Gestione Tributi, costituito da n. 37 articoli e dall'allegato A) “Categorie di utenze non domestiche” recante le modifiche sopracitate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Tenuto conto che il regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Su proposta dell'Assessore competente;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" composto da n. 37 articoli e dall'allegato A) "Categorie di utenze non domestiche", il cui testo integrato e coordinato con le modifiche medesime è quello che risulta nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il regolamento, approvato con la presente deliberazione, ha effetto dal 1° gennaio 2018;
3. di mandare al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997."

OMISSIS

Il Presidente, richiamate la presentazione e la discussione avvenute nelle sedute consiliari del 19, 20,21,22 e 23 marzo 2018, invita i consiglieri presenti a proseguire la trattazione della pratica.

Si dà atto che la proposta di deliberazione in oggetto è stata trattata nelle sedute consiliari sopraindicate, unitamente alla pratica avente ad oggetto "Bilancio di previsione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2018 e di competenza per gli esercizi finanziari 2019 e 2020" ed a tutte le altre pratiche a quest'ultima collegate.

OMISSIS

Entrano i consiglieri Candelaresi, Rasero A., Rovera, Trombetta, Veneto e Vespa; esce la consigliera Ferlisi: presenti 32.

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e

### IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 25 gennaio 2018;

con 21 voti favorevoli e 11 voti contrari (Anselmo, Cerruti, Dolce, Giargia, Motta, Passarino, Quaglia, Rovera, Spata, Sutura Sardo, Veneto), espressi in forma palese,

### DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BOCCIA GIOVANNI;1:4922524  
FORMICHELLA GIUSEPPE;2:5638108



# Attestazione Copia Conforme dei Documenti

Citta' di Asti

Per i documenti di seguito elencati, costituenti copia su supporto informatico, si attesta, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPR n° 445/2000, che gli stessi sono conformi agli originali depositati presso i competenti uffici comunali.

<b>Delibera</b>		<b>17 / 26/03/2018</b>
Nome Allegato	Impronta Informatica	
D000070301_011000_CN_70301.pdf.p7m	kmlhTkh5qZFB0FD5wNA/hQ==	
P000031254_001000_REGOLAMENTO.pdf	V3QuRmyCHIPp9cWK/W+f6Q==	